

---

**Contratto di Assicurazione  
di Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli**

# PROTEZIONE GUIDA

Il presente **Fascicolo Informativo** contenente:

- a. la **Nota Informativa**, comprensiva del **Glossario**;
- b. le **Condizioni di Assicurazione**;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**Prima della sottoscrizione**  
**leggere attentamente la Nota Informativa.**

# PROTEZIONE GUIDA

## NOTA INFORMATIVA

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

#### Ciclomotori, Motocicli e Quadricicli

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal predetto Regolamento ISVAP n. 35.

I termini scritti con l'iniziale maiuscola assumono il significato definito nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione.

Data di ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 1 febbraio 2017

Presso le filiali degli intermediari e sul sito internet dell'Impresa [www.ca-assicurazioni.it](http://www.ca-assicurazioni.it) è possibile richiedere un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale tra le possibili offerte dall'Impresa.

In caso di variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet dell'impresa [www.ca-assicurazioni.it](http://www.ca-assicurazioni.it) per la consultazione dei relativi aggiornamenti.

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

- a) CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. – Società per Azioni Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.
- b) Sede legale a Milano in Via Imperia, 35 - 20142 - Italia
- c) Recapito telefonico: 199 400 075 (€ 0,12 al minuto, con tariffazione per secondo di conversazione, e scatto alla risposta di € 0,06; da telefono mobile è applicata la tariffa del relativo operatore telefonico) - Fax 02 88 21 83 313 – Sito Internet: [www.ca-assicurazioni.it](http://www.ca-assicurazioni.it) – Indirizzo Mail: [info@ca-assicurazioni.it](mailto:info@ca-assicurazioni.it) (per informazioni di carattere generale)
- d) Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e

iscritta all' Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS il 28/03/2008 con n.1.001.166; autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio Netto di CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. ammonta ad Euro 20.469.611, di cui Euro 9.500.000 costituito dal Capitale Sociale. L'indice di solvibilità di CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. – dato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente – è pari a 272% (Dati di Bilancio al 31/12/2015).

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### 3. Coperture assicurative offerte

#### AVVERTENZA

**Le coperture assicurative offerte variano in funzione della linea e delle garanzie opzionali prescelte dal Contraente e sono attive solo se richiamate espressamente nella scheda di polizza:**

#### Responsabilità Civile Auto

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assicura - in conformità alle vigenti disposizioni di legge e in particolare a quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni Private e dalla relativa normativa di attuazione - i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, in teressi e spese siano

dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

- La copertura assicurativa è prestata nella forma tariffaria Bonus /Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti.

Per la descrizione di dettaglio del taglio di tale copertura assicurativa si rinvia all'art. 2.1. (Oggetto dell'assicurazione - Garanzia Responsabilità Civile Auto) delle Condizioni di Assicurazione.

#### Assistenza

- In forza di una specifica convenzione stipulata tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza

Generale per l' Italia, in caso di sinistro sono garantite all'Assicurato le seguenti prestazioni di Servizi:

- Dépannage
- Soccorso stradale
- Recupero difficoltoso
- Spese d'albergo e rientro al domicilio/proseguimento del viaggio
- Recupero del veicolo riparato
- Recupero veicolo dopo ritrovamento da furto
- Foratura pneumatico
- Riconsegna a casa della moto riparata
- Servizio taxi
- Auto sostitutiva
- In viaggio all'estero
  - Invio pezzi di ricambio
  - Rimpatrio/abbandono legale del motoveicolo
  - Trasferimento/rimpatrio sanitario
  - Viaggio di un familiare in caso di ricovero
  - Anticipo spese di prima necessità
  - Anticipo spese mediche o farmaceutiche

La copertura è prestata con formula tariffaria a premio fisso.

Per la descrizione di det taglio di tale copertura assicurativa si rin via al l'art. 3.1. (Oggetto della garanzia - Garanzia Assistenza) delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Infortunio Conducente**

- L'Assicurazione vale per gli infortuni subiti durante la circolazione del conducente del veicolo assicurato e indicato in Polizza, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato all' utilizzo del veicolo assicurato dal Proprietario del medesimo;
- La copertura assicurativa è prestata con formula tariffaria a premio fisso

Per la descrizione di det taglio di tale copertura assicurativa si rin via al l'art. 4.1. (Oggetto della garanzia - Garanzia Infortunio del Conducente) delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Incendio**

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all' Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo derivanti da incendio, fulmineo o scoppio dell' impianto di alimentazione del veicolo stesso.
- La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.

Per la descrizione di det taglio di tale copertura assicurativa si rin via al l'art. 5.1. (Oggetto dell' assicurazione - Garanzia Incendio) delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Furto**

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all' Assicurato i danni materiali e di retti derivanti dal furto totale o parziale ( consumato o tentato), nonché dalla rapina del veicolo.
- La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.

Per la descrizione di det taglio di tale copertura assicurativa si rin via al l'art. 6.1. (Oggetto della garanzia - Garanzia Furto) delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Tutela Legale**

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risarcisce le spese relative a:
  - azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;

- difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali sempreché non derivanti da violazione delle norme di cui agli artt. 186, 187 e 189 del Nuovo Codice della Strada;
- proposta di opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida a seguito di incidente stradale nell'ambito territoriale di applicabilità della garanzia;
- ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fornisce in oltre assistenza legale telefonica nel caso di evento riguardante i rischi assicurati (informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza, ed i sinistri già in essere).

Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all'art. 9.1 (Oggetto della garanzia – Garanzia Tutela Legale) delle Condizioni di Assicurazione.

#### **AVVERTENZA**

**Si evidenzia che le Condizioni di Assicurazione prevedono ipotesi al ricorrere delle quali le Coperture Assicurative non operano, in aggiunta alle ipotesi di sospensione delle medesime in caso di mancato pagamento delle rate successive ai sensi dell'art. 1901 codice civile.**

Per una descrizione delle ipotesi di esclusione valide per tutte le coperture assicurative, ad eccezione della garanzia RCA, si rinvia all'art. 8. Con riferimento

alle singole coperture e assicurative, si rinvia in oltre ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

#### **Responsabilità Civile Auto**

2.2 - Esclusioni e rivalsa

#### **Assistenza**

3.3 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza

3.4.11 - Esclusioni

#### **Infortuni del Conducente**

4.3 - Esclusioni

#### **Incendio**

5.2 - Esclusioni

#### **Furto**

6.8 - Esclusioni

#### **Tutela Legale**

9.4 - Esclusioni

#### **AVVERTENZA**

**La polizza prevede ipotesi di rivalsa a favore dell'Impresa. La rivalsa è il diritto dell'Impresa di rivalersi verso i terzi responsabili del danno (incluso l'Assicurato), una volta che questo sia stato liquidato.**

Al riguardo si richiama l'attenzione del Contraente sulle seguenti disposizioni delle Condizioni di Assicurazione:

art. 1.4 - Aggravamento del rischio

art. 1.5 - Determinazioni del premio –

Comunicazioni del Contraente

art. 2.2 - Esclusioni e rivalsa

art. 2.3 - Estensione territoriale

art. 2.6 - Bonus/Malus

art. 2.7 - Denuncia e gestione del sinistro

– sinistro di Responsabilità Civile Auto

#### **AVVERTENZA**

**Nelle singole garanzie o sulla scheda di polizza sono previste franchigie, scoperti e massimali di copertura.**

Per gli aspetti di det taglio relativi alle franchigie, agli scoperti ed ai massimali di copertura in relazione alla garanzia Furto si rinvia all'art. 6.6 ("Scoperti o franchigie a carico dell'Assicurato") delle Condizioni di Assicurazione, nonché, con riferimento alle singole coperture assicurative, alle seguenti ulteriori disposizioni:

#### **Assistenza**

- art. 3.4.1 - Dépannage
- art. 3.4.2 - Soccorso stradale
- art. 3.4.3 - Recupero difficoltoso
- art. 3.4.4 - Spese di albergo e rientro al domicilio/proseguimento del viaggio
- art. 3.4.5 - Recupero del motoveicolo riparato
- art. 3.4.6 - Recupero del motoveicolo ritrovato dopo il furto
- art. 3.4.7 - Foratura pneumatico
- art. 3.4.8 - Riconsegna a casa della moto riparata
- art. 3.4.9 - Servizio taxi
- art. 3.4.10 - Auto sostitutiva
- art. 3.4.12 - In viaggio all'estero

#### **Infortuni del Conducente**

- art. 4.5.5 - Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente

#### **Furto**

- art. 6.1 - Oggetto della garanzia Furto

#### **Tutela Legale**

- art. 9.1 - Oggetto della garanzia
- art. 9.2 - Prestazioni di Tutela Legale

Al fine di agevolare la comprensione sul meccanismo di funzionamento della franchigia si richiama l'attenzione del Contraente sul seguente esempio:

**Esempio di franchigia e scoperto:** se nella garanzia Furto è riportato nella scheda di polizza che opera uno scoperto del 10% (con la franchigia minimo) di 250,00€, in caso di furto di un veicolo del

valore commerciale, al momento del sinistro, di 2.000,00€, la Compagnia di assicurazioni risarcirà la somma di 2.000,00€ meno lo scoperto del 10% (200,00 €), ma essendo presente anche una franchigia minimo) di 250,00€, il risarcimento sarà pari a 1.750,00€.

Al fine di agevolare la comprensione del massimale si richiama l'attenzione del Contraente sul seguente esempio:

**Esempio di massimale/capitale assicurato:** se nella garanzia RCA è riportato nella scheda di polizza che la garanzia presenta i massimali di 5.000.000,00€ per danni a persone e 1.000.000,00€ per danni a cose, in caso il sinistro ha determinato danni a persone per 2.000.000,00€ e danni a cose per 1.500.000,00€, la Compagnia di assicurazioni risarcirà il danno fino ad 3.000.000,00€. La restante parte di danno (500.000,00€) resterà a carico dell'Assicurato.

#### **AVVERTENZA**

**Il contratto ha durata di un anno e non prevede la clausola di tacito rinnovo e la copertura assicurativa si conclude quindi alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza.**

**La sola copertura assicurativa RCA rimane tuttavia operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto e cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso veicolo un nuovo contratto con altra Compagnia di assicurazioni.**

Si rinvia all'art. 1.2 "Durata - Rinnovo del Contratto") delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### **DIRITTO DI RIPENSAMENTO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA**

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla

conclusione del contratto o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A.R. a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Via Imperia, 35 – 20142 Milano.

Crédit Agricole Assicurazioni provvederà a rimborsare al Contraente il Premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata A.R. di recesso, al netto delle imposte.

### 3.1 - Estensioni della copertura

L'Assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei Veicoli in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali.

### 4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Il contratto non comprende il risarcimento dei danni subiti dal conducente nel caso in cui questi sia responsabile del sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private, come previsto all'art. 2.2.1 "Qualificazione di terzi – soggetti esclusi") delle Condizioni di Assicurazione.

### 5. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio

#### AVVERTENZA

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che – ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C. C. – nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del Contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti un aggravamento del rischio stesso, il

**pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

Per una descrizione degli effetti in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio si richiama l'attenzione del Contraente sull'art. 1.4 "Dichiarazioni inesatte e reticenti - Aggravamento del rischio") delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### 6. Premi

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno.

La rata di premio deve essere pagata alla consegna della Polizza; le rate successive alla prima devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla direzione di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., tramite bonifico bancario o contanti entro i limiti stabiliti dalla legge.

Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario, come indicato sulla scheda di polizza.

#### AVVERTENZA

**Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. può applicare sconti sul premio di tariffa, sulla base di specifiche esigenze di carattere commerciale.**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., in occasione delle scadenze annuali del contratto e in caso di rinnovo del medesimo, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del Contraente

le nuove condizioni di premio, al meno trenta giorni prima della scadenza. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto.

Si rinvia a gli artt. 1.1 "Pagamento del premio"; 1.2 "Durata - Rinnovo del Contratto" e 1.3 "Adeguamento del premio" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### **AVVERTENZA**

**In caso di cessazione del rischio è possibile per il Contraente ottenere la restituzione del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.**

Si rinvia a gli artt. 1.7 "Trasferimento della proprietà del veicolo", 1.8 "Appostazione in conto vendita del veicolo", 1.9 "Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato", 1.10 "Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo assicurato", 1.11 "Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo", 1.12 "Imposte e tasse" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### **7. Informativa in corso di contratto**

Almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. trasmette al Contraente una comunicazione scritta riportante l' informativa prevista dalle disposizioni normative vigenti.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. comunica tempestivamente al Contraente, senza oneri aggiuntivi, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

#### **7.1 Area Riservata - Home Insurance**

Sul sito internet di Crédit Agricole e Assicurazioni S.p.A. è possibile inoltre consultare, in specifica area protetta, la propria posizione assicurativa Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 – cosiddetto "Home Insurance").

Per l'attivazione dell' area riservata è sufficiente accedere alla sezione "Area Clienti" presente sull'Home Page del sito internet [www.ca-assicurazioni.it](http://www.ca-assicurazioni.it), all'interno della quale sono contenute le istruzioni per abilitare l'accesso, ed informazioni sui prodotti e dati assicurativi, quali a titolo esemplificativo:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
- l'attestazione sullo stato del rischio.

#### **8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito**

Il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 abroga il precedente Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 ad eccezione dell'allegato n. 2), dando così attuazione all'art. 134 comma 4 "acquisizione telematica da parte delle Imprese dell'attestato di rischio" del Codice delle Assicurazioni Private.

Il suddetto Regolamento stabilisce che le Imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio (SITA-ATR C), con le informazioni riportate nell'attestazione sullo stato del rischio. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati al meno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

In occasione di ciascuna scadenza contrattuale, l'Impresa consuegna, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica al



Contraente e, se persona diversa, all'avente diritto proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario). Tale consegna si intende assolta mediante la messa a disposizione dell'attestazione sullo stato di rischio nell'Area Riservata del sito web dell'Impresa Home Insurance).

Per l'attivazione dell'Area Riservata è necessario accedere alla sezione "Area Clienti" del sito web dell'Impresa, all'interno della quale sono contenute le istruzioni per l'abilitazione e per ottenere le credenziali d'accesso, nonché tutte le informazioni sui prodotti e i dati assicurativi, ivi inclusa l'attestazione sullo stato del rischio.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni regolamentari vigenti, prevede altresì, su richiesta del Contraente, la trasmissione allo stesso, ed agli eventuali aventi diritto, dell'attestazione sullo stato del rischio a mezzo e-mail.

In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

All'atto della stipulazione di un contratto di Responsabilità Civile Auto, le Imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio SITA-ATRC).

#### **AVVERTENZA**

**Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati SITA-ATRC), l'Impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al**

**Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.**

**Una volta assunto il contratto, l'Impresa verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.**

Per i contratti acquisiti tramite Intermediari, l'Impresa obbligata alla consegna dell'attestazione sullo stato di rischio, garantisce, all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri Intermediari, senza applicazione di costi. **Le attestazioni sullo stato di rischio così rilasciate non possono essere utilizzate dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.**

L'attestazione sullo stato del rischio ha una validità pari a 5 anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

L'attestazione sullo stato del rischio riporta la classe di merito di Conversione Universale (cosiddetta CU) che permette il confronto tra le proposte dei contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Imprese di Assicurazione, e la classe di assegnazione equivalente a quella calcolata sulla base del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, allegato n. 2.

Nelle Condizioni di Assicurazione, all'art.2.5 "Ulteriori elementi di personalizzazione del premio" sono riportati i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo.

**AVVERTENZA**

**La classe di merito di conversione universale, c.d. CU riportata sull'attestato di rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di R.C. Auto di ciascuna Compagnia di Assicurazione.**

**9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a decorrere dai seguenti momenti:

- nell'assicurazione della responsabilità civile, dal giorno in cui il terzo ha richiesto alla Compagnia di assicurazioni il risarcimento o ha promosso azione contro la Compagnia di assicurazioni;
- per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto al risarcimento dei danni.

**10. Legge applicabile**

Al contratto sarà applicabile la Legge Italiana con il presupposto che il rischio sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana.

È tuttavia facoltà delle parti di convenire di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative del Diritto Italiano.

**11. Regime fiscale**

Sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione del presente Fascicolo Informativo)

**11.1 Regime fiscale premi**

- Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni
- Sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto è calcolato il contributo al Servizio Sanitario Nazionale in misura del 10,5% del premio netto di garanzia. Sul premio delle garanzie Incendio e Furto è calcolata l'addizionale antirackett in misura del 1% del premio netto di garanzia.

**11.2 Regime fiscale delle somme corrisposte**

- Le somme corrisposte dall'Impresa in caso di liquidazione dei sinistri o di rimborso dei premi a seguito cessazione del rischio, sono esenti imposta.

**C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI****12. Procedura per il risarcimento del danno**

La normativa attuale prevede, in taluni casi, che la richiesta di **risarcimento danni** sia rivolta alla propria Compagnia di assicurazione e non a quella del responsabile del danno.

La richiesta di risarcimento deve essere presentata alla propria Compagnia assicuratrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano o a mezzo telegramma, fax o per via telematica.

Tale facoltà rientra nella normativa che regola il **Risarcimento Diretto** dove la propria Compagnia di assicurazioni provvede direttamente alla gestione del sinistro subito, garantendo assistenza tecnica ed informativa. "Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai

veicoli, il suo controllo e l' eventuale integrazione, l' illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità”.

E' possibile **ottenere il Risarcimento Diretto:**

- in caso di incidente dove sono coinvolti soltanto **due veicoli** entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia; sono compresi i ciclomotori targati secondo il regime di identificazione entrato in vigore il 14 luglio 2006;
- quando l'incidente è **avvenuto in Italia** compresi Repubblica S. Marino e Città del Vaticano
- quando sussistono **danni materiali** ai veicoli ed alle cose trasportate ed eventualmente **danni lesivi** a persone, presenti sul proprio veicolo coinvolto, che non hanno riportato lesioni gravi, cioè danni alla persona definiti dalla normativa "invalidità permanente non superiore al 9%", accertata da un medico legale.

In qualità di **passaggero**, la richiesta di risarcimento deve sempre essere inviata alla Compagnia di assicurazione del veicolo sul quale si è trasportati, indipendentemente dalla responsabilità o meno nell'incidente.

Sono **esclusi dal Risarcimento Diretto:**

- le lesioni gravi riportate dal conducente del veicolo;
- le lesioni riportate da persone non presenti sul veicolo, ad esempio i pedoni;
- i danni subiti da oggetti diversi dal veicolo, come ad esempio guard-rail, vetrine, ecc., per i quali la richiesta di risarcimento va effettuata alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del danno, obbligata alla gestione, previa opportuna attività istruttoria.

Il **Risarcimento Diretto non può essere attivato** in caso di incidente:

- tra più di due veicoli;
- senza collisione dei due veicoli;
- con veicoli non a motore inclusi rimorchi non agganciati alla motrice
- con veicoli non assicurati;
- la cui responsabilità sia attribuibile a un terzo veicolo diverso da quelli coinvolti nella collisione;
- con veicoli immatricolati o targati all'estero;
- accaduto all'estero.

**Per le procedure liquidative, si rinvia:**

- all'art. 149 del D. Lgs n. 209 del 2005, Codice delle assicurazioni private, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 nei casi di applicabilità della procedura di risarcimento diretto;
- all'art. 148 della Legge in caso di inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto;
- all'art. 141 della Legge in caso di danno subito da un trasportato del veicolo assicurato.

#### **AVVERTENZA**

**In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro "modulo blu"), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili.**

L'Impresa, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento entro i seguenti termini:

- a) se il sinistro rientra nella procedura del Risarcimento diretto:

il proprio assicuratore è obbligato a formulare offerta o ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni al veicolo e/o alle cose ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni qualora entrambi i conducenti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).

b) se il sinistro rientra nella procedura ordinaria:

la Compagnia di assicurazioni del presunto responsabile ha l'obbligo di formulare offerta o ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni al veicolo e/o alle cose ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni qualora entrambi i conducenti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).

Se si accetta la somma offerta, la Compagnia di assicurazioni è tenuta ad effettuare il pagamento entro **15 giorni** dal ricevimento dell'accettazione formale e scritta della stessa.

Qualora non fosse raggiunto un accordo sull'entità del danno, è possibile trattenere la somma ricevuta a titolo di acconto e produrre e ventuale ulteriore documentazione probatoria del maggior danno subito. Ad ulteriore tutela dell'Assicurato, la normativa garantisce la facoltà per l'Assicurato di agire in giudizio nei confronti della Compagnia di assicurazioni.

Si rinvia all'art. 2.7 - "Denuncia e Gestione del Sinistro - Sinistro di

Responsabilità Civile Auto" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### **13. Incidenti stradali con controparti estere**

Nel caso di incidente avvenuto in Italia con veicoli esteri, la richiesta di risarcimento dovrà essere inviata all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, mentre nel caso di sinistro avvenuto all'estero sarà necessario richiedere ad IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - l'incarico in Italia della gestione dei sinistri per la Compagnia di assicurazioni estera ed inviargli la richiesta di risarcimento danni.

In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, si rinvia ai seguenti articoli del D. Lgs. n. 209 del 2005, Codice delle assicurazioni private:

- 125, 126, 141, 148 e 149 solo se l'immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia;
- 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all'estero.

In caso di incidente con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere inviata direttamente all'Impresa Designata competente per territorio e alla CONSAP S.p.A. nella qualità di Gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. La designazione delle Imprese Designate è valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell'IVASS e per conoscere gli indirizzi aggiornati delle Imprese Designate è necessario consultare il sito della stessa "Consap S.p.A." - [www.consap.it](http://www.consap.it) o, in alternativa, rivolgersi alla propria Compagnia di

assicurazioni per le istruzioni sulla consultazione o l'informazione relativa.

#### **14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro**

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o fruizione delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla pre vista tabella, riportata nella Tariffa in vigore, offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., pertanto, consegnerà per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all'avente diritto proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario) la nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta.

In caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, per conoscere l'importo del sinistro, l'Assicurato dovrà effettuare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A..

A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà ad inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Consap S.p.A..

La richiesta dovrà essere inviata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. - Stanza di Compensazione, via Yser, 14 - 00198

ROMA; Tel. 06.85796530; Fax: 06.8579546/547; sito internet: www.consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it.

Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto cessato.

#### **15. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo garanzie diverse dalla R.C.A.**

##### **AVVERTENZA**

**Il Contraente o l'Assicurato devono denunciare il sinistro all'Impresa immediatamente e comunque entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.**

##### **Infortunati del Conducente**

Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro è il giorno dell'infortunio.

Per la garanzia Infortuni del Conducente, l'Assicurato o, in caso di morte, gli aventi diritto all'indennizzo devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Impresa.

Si rinvia agli artt. 4.5 "Denuncia e gestione del sinistro" e seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

##### **Assistenza**

Per la garanzia Assistenza, il Contraente o l'Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., nel momento in cui si verifica il sinistro.

##### **AVVERTENZA**

**La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza è affidata a INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per**

**l'Italia, con sede in Roma Via Bernardino Alimena, 111. Si rinvia agli articoli 3.1 "Oggetto della garanzia" e seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.**

#### **16. Accesso agli atti dell'impresa**

I contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano previo in via a Cédit Agricole Assicurazioni S.p.A. di apposita richiesta a mezzo raccomandata a/r.

La disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercitanti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'art. 146 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private è regolamentata dal Decreto Ministeriale 29 ottobre 2008 n.191.

L'art. 2 del citato DM 19/1/2008 stabilisce, in modo molto più specifico e approfondito rispetto alla precedente normativa, l'ambito di applicazione del diritto di accesso.

**Chi formula la richiesta** - I soggetti legittimati attivi quali i contraenti, gli assicurati ed i danneggiati, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

La norma definisce l'elenco degli atti oggetto del diritto di accesso.

Il decreto 191/2008 in particolare dice che «sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti ai procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro».

In particolare devono intendersi compresi in detti atti anche:

- a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
- b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
- c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
- e) le perizie dei danni materiali;
- f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
- g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
- h) le quietanze di liquidazione.

#### **Termini e Modalità del diritto di accesso**

- Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato dai contraenti, dagli assicurati e dai danneggiati:

a) dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:

- 1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
- 2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
- 3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;

b) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, l'Impresa, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli

interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte dell'Impresa.

**Atti ai quali non si può accedere** - Sono generalmente escluse dal diritto di accesso "le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente".

L'art. 2 del DM 191/2008 citato ribadisce che per l'accesso agli atti "contenenti dati di carattere non oggettivo", valgono le disposizioni del Codice della Privacy.

Sempre in tema di perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo, tuttavia, deve essere ben chiaro che a parere del garante della Privacy, detti atti "comprendono dati personali dell'interessato non solo nella parte in cui sono riportati dati identificativi, ma anche in quella che comprende valutazioni e giudizi del perito fiduciario. Si tratta di informazioni riferite all'interessato da considerare dati personali secondo la definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del Codice, e che ricadono pertanto nell'ambito di applicazione del medesimo Codice" Garante Privacy, provvedimento 25 luglio 2007).

L'esercizio del diritto d'accesso, in pratica, rimane escluso, solamente in relazione all'indicazione "i con dotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento", o di possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse.

**Modalità** - "il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'Impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione

dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso".

La richiesta può essere inoltrata non solo alle Direzioni o sedi legali delle Compagnie o ai loro uffici di liquidazione sinistri, ma anche "al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato" per punto vendita deve intendersi, ai sensi dell'art. 1, punto g, del DM 191/2008 citato), il "locale ovvero la sede o la dipendenza dell'intermediario o della Compagnia di assicurazioni, accessibile al pubblico o adibito al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto o ritirare la documentazione attestante la copertura assicurativa obbligatoria".

La richiesta deve indicare gli estremi dell'atto oggettivo della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato.

Il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'Impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenute le informazioni oggetto della richiesta. Il richiedente, inoltre, deve allegare alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo.

L'Impresa di assicurazione ha il dovere, in caso di richiesta irregolare o incompleta, di comunicare al richiedente "entro quindici giorni dalla data di ricezione... l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso»,

indicando peraltro anche "gli elementi non corretti o mancanti".  
In tale ipotesi, il termine per la conclusione del procedimento "è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta".

L'atto di accoglimento deve essere "comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta" termine che sale a venti giorni nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ad un ufficio non competente) da parte dell'Impresa e deve contenere non solo l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, ma anche l'indicazione del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.

Il rifiuto o la limitazione all'accesso devono essere comunicate dall'impresa per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o venti giorni nell'ipotesi di richiesta presentata a un ufficio non competente), con indicazione "della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato" art. 6 del DM 191/2008).

In queste ipotesi o, qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia stato messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, l'art. 6 del citato decreto, comma 2, prevede che nei successivi sessanta giorni il richiedente possa «inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di vedere garantito il proprio diritto». Su tale reclamo «l'IVASS provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione».

#### **AVVERTENZA**

**Si richiama l'attenzione del Contraente sul fatto che per la gestione dei sinistri per la Garanzia Assistenza l'Impresa si avvale di una Struttura Organizzativa esterna, e si rinvia alla Sezione Garanzia Assistenza delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.**

#### **17. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati per iscritto, anche tramite comunicazione fax o di posta elettronica, a:

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI  
S.P.A.  
Ufficio Reclami  
Via Imperia, 35 - 20142 Milano  
Fax: 02 88 21 83 313  
e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it

La funzione aziendale in carica della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami che, in osservanza al Regolamento Isvap n. 24/2008, sarà tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quaranta cinque giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS  
Servizio Tutela degli Utenti - Divisione  
Gestione Reclami  
Via del Quirinale 21  
00187 Roma  
fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353  
e-mail PEC: ivass@pec.ivass.it



compilando l' apposito modello, reso disponibile sul sito dell' IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)), completato con:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esauritiva descrizione del motivo del reclamo;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia di assicurazioni e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un sinistro e/o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l' Autorità Giudiziaria, ferma restando la necessità di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, ove obbligatori per legge, qui di seguito descritti:

**A. La Negoziazione Assistita** *D. L. n. 132 del 12/9/2014, convertito nella L. n. 162 del 10/11/2014*)  
 La Negoziazione Assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all' Autorità Giudiziaria, per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione stradale di veicoli e natanti. L' invito ad aderire e alla negoziazione assistita deve essere inviato a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Via Imperia, 35 - 20142 Milano, oppure all' indirizzo di posta elettronica [PE@ca-assicurazioni@legalmail.it](mailto:PE@ca-assicurazioni@legalmail.it), o al numero di fax 02 882183333.

**B. La Mediazione** *D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010*)

La Mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all' Autorità Giudiziaria, per le controversie relative a tutte le tipologie di contratto di assicurazione, diverse da quelle relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti per le quali l' esperimento della mediazione rimane facoltativo, salvo l' obbligo di esperire la negoziazione assistita.

Il tentativo di mediazione può svolgersi, con l' assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

**C. La Conciliazione Paritetica** *Accordo fra Ania e alcune Associazioni dei Consumatori*)

La Conciliazione Paritetica è facoltativa e può essere esperita esclusivamente per le controversie aventi ad oggetto sinistri R.C. Auto, per i quali la richiesta di risarcimento promossa dal danneggiato non sia superiore a euro 15.000.

Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse associazioni dei consumatori e dell' ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso.

Per maggiori informazioni sulla procedura è possibile visionare i chiarimenti forniti da IVASS, consultabili sul sito dell' Autorità ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all' IVASS o direttamente al sistema estero

competente - individuabile accedendo al sito Internet  
[http://ec.europa.eu/internalmarket/fin\\_services-retail/finnet/indexen.htm](http://ec.europa.eu/internalmarket/fin_services-retail/finnet/indexen.htm) - chiedendo l'attivazione della procedura

FIN-NET. È fatta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi, ove esistenti.

---

**Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

L'Amministratore Delegato

Marco Di Guida



## GLOSSARIO

*Fatto salvo quanto espressamente previsto in relazione a specifiche sezioni del presente contratto, nel testo che segue s'intende:*

**Alienazione del veicolo:** vendita, con segno in conto o vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.

**Accessori di serie:** installazioni stabilmente fissate sul veicolo che ne costituiscono la normale dotazione, senza comportarne un supplemento al prezzo base di listino.

**Accessori Optional:** installazioni non di serie stabilmente fissate sul veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso ed il cui valore sia riscontrabile da fattura esibita al momento del sinistro. Per permettere la loro indenizzabilità devono essere assicurati per il loro intero valore in aggiunta a quello del veicolo e fino ad un massimo del 30% del valore del veicolo stesso.

**Anno annuo - annuale - annualità:** vedi Unità di Misura.

**Apparecchi fono audiovisivi:** radio, radiotelefoni, lettori CD, magnetofoni, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.

**Assicurato:** per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; per le altre garanzie, esclusa l'Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.

**Assicurato - per la garanzia Assistenza:** il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso. Per le garanzie previste alla persona sono compresi anche i trasportati.

**Assicurazione:** garanzia prestata ai sensi dell'art. 1882 del Codice Civile.

**Assistenza Stragiudiziale:** attività finalizzata ad ottenere il componimento della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

**Avente diritto:** la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio Contraente, ovvero, qualora di verso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

**Azione del fulmine:** l'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

**Beneficiario - per la garanzia Infortuni del Conducente:** la/e persona/e risultante/i da atto notorio alla/e quale/i deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell'Assicurato in conseguenza di infortunio secondo le regole previste dalla successione testamentaria e legittima.

**CARD:** convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.

**Carta Verde:** il Certificato di Assicurazione relativo alla circolazione negli stati esteri in esso indicati.

**Centro Convenzionato - per la garanzia Assistenza:** la carrozzeria o l'officina meccanica che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa.

**Certificato di Assicurazione:** documento contrattuale che prova la copertura assicurativa.

**CI:** Classe interna – Classe di merito determinata da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per la garanzia R.C.A. e che concorre alla determinazione del premio.

**Codice delle Assicurazioni:** il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private.

**Codice Infobike:** codice alfanumerico con il quale Quattroruote Professional identifica marca, modello, versione ed allestimento del veicolo.

**Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

**Contravvenzione:** reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni e/o omissioni coscienti e volontarie, sia se il suo comportamento è colposo che doloso. La contravvenzione è punita con l'arresto o con l'ammenda. Resta ferma l'esclusione del rimborso delle spese per contravvenzioni nelle quali si ravvisi il dolo.

**Controversia contrattuale:** inadempimento o violazione degli obblighi assunti dalle parti con contratti o patti.

**Consap S.p.A.:** concessionaria servizi assicurativi pubblici.

**Contributo Unificato:** tassa L. 23/12/1999 n. 488 art. 9 D.L. 11/03/2002 n. 28

**Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.:** la Compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite dal contratto.

**CU:** classe di Conversione Universale – classe di merito di riferimento per tutte le imprese di Assicurazione.

**CVT:** Corpo Veicoli Terrestri - garanzia a tutela del veicolo assicurato.

**Degrado:** deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

**Delitto colposo:** reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge.

**Delitto doloso:** reato commesso con l'intenzione e la volontà. Si considerano tali tutti i reati ad esclusione di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

**Diarìa:** indennità giornaliera.

**Età assicurativa:** vedi Unità di Misura.

**Fatto Illecito:** è il fatto colposo o doloso, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non rappresenta un inadempimento o una violazione di obbligo contrattuale, bensì una inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno che deriva da un fatto illecito si dice "Extracontrattuale" perché tra un danneggiato e responsabile del danno non esiste alcun rapporto di natura contrattuale.

**Filiale:** locale facente parte della rete bancaria dell'intermediario, presso cui è stato concluso o assegnato il contratto.

**Franchigia:** somma che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**Furto:** Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Guasto - per la garanzia Assistenza:** danno subito dal veicolo o per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'uso in condizioni normali.

**Impresa:** Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

**Incendio:** la combustione del veicolo o di sue parti con sviluppo di fiamma, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

**Incidente:** sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'uso in condizioni normali.

**Indennizzo:** somma che Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., ai sensi del contratto, deve pagare in caso di sinistro.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una Invalidità Permanente.

**Infortunio - per la garanzia Assistenza:** l'evento infortunio connesso esclusivamente con la circolazione del veicolo assicurato in polizza.

**Invalidità Permanente:** la perdita o riduzione definitiva ed irreversibile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

**Istituto di cura:** ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata alla erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno.

**Locatario:** l'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

**Massimale di garanzia:** limite di importo fino al quale Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è obbligata per ogni sinistro.

**Mese:** vedi Unità di Misura.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..

**Proprietario del veicolo:** l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**Prestazione - per la garanzia assistenza:** l'Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.

**Polizza:** Contratto di Assicurazione costituito dalla Scheda di Polizza, dal Certificato di Assicurazione, dalla Carta Verde e dalle condizioni di Assicurazione che regolano e disciplinano l'Assicurazione.

**Quattroruote Professional:** è la Business Unit della Editoriale Domus specializzata nel fornire il servizio di quotazione e banche dati ad operatori del settore assicurativo.

**Quinquennio:** vedi Unità di Misura.

**Rapina:** il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**R.C.A.:** Responsabilità Civile Auto derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

**Reato:** violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal codice penale e dalle norme penali che si dividono in delitti e contravvenzioni. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere.

**Risarcimento diretto:** procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile.

**Rivalsa/Azione di rivalsa:** il diritto dell'Impresa di recuperare nei confronti del Contraente e dell'Assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l'Impresa stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

**Scoperto:** parte percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**Settimana:** vedi Unità di Misura.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Sinistro - per la garanzia Assistenza:** il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

**Struttura organizzativa - per la garanzia Assistenza:** la struttura costituita da medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

**Tariffa:** le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dalla Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e rese note al pubblico, in vigore al momento della stipulazione del contratto o del rinnovo del contratto.

**Transazione:** accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra di loro o la prevengono.

**Unità di Misura:** le unità di misura del Sistema Internazionale DPR 802 /1982) riportate nelle seguenti condizioni contrattuali si intendono definite come segue:

- Anno annuo - annuale - annualità): periodo di tempo la cui durata è pari a 360 giorni anno commerciale)
- Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni d'anno
- Mese: periodo di tempo la cui durata è pari a 30 giorni mese commerciale)
- Quinquennio: periodo di tempo la cui durata è pari a 5 anni
- Settimana: periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.

**Valore Commerciale:** Il valore Iva inclusa,) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla pubblicazione Infobike dell'editoriale Domus per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli.

**Valore a Nuovo:**

- **per la garanzia "Furto"** il prezzo Iva inclusa,) di listino del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto.

**Veicolo:** Quello descritto ed identificato nel contratto, rientrante nelle seguenti definizioni:

- **Ciclomotori**

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

- a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
- b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;

2. Le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

3. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli.

- **Motoveicoli.**

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

- a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
- b) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada o rizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

# PROTEZIONE GUIDA

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Ciclomotori, Motocicli e Quadricicli

Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto la soluzione assicurativa di Crédit Agricole Assicurazioni.

Il nostro obiettivo sarà prenderci cura di Lei e del suo veicolo.

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento; potrà facilmente raggiungerli ai seguenti numeri telefonici:



**Per DENUNCIARE o avere INFORMAZIONI  
su un SINISTRO** (auto - moto - casa - persona)

**Per conoscere le  
CARROZZERIE CONVENZIONATE**

**Numero Verde dall'Italia: 800 088 292**  
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00  
fax +3902882183333 - dall'estero +3902882183332  
ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

**PER RICHIEDERE ASSISTENZA\***

(auto - moto - casa - persona)

**Numero Verde dall'Italia: 800 088 292**  
dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24  
fax +3902882183358 - dall'estero +3902882183332  
ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

**PER RICHIEDERE LA TUTELA LEGALE\***

(auto - moto - casa - persona)

**Numero Verde dall'Italia: 800 088 292**  
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30  
fax +3902882183355 - dall'estero +3902882183332  
tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

\* se sottoscritta e richiamata in polizza



**In caso di VARIAZIONI sulla POLIZZA**

(auto - moto - casa - persona)

**Numero dall'Italia: 199 400 075\***  
dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00

fax +3902882183330  
uggp.ca-assicurazioni@legalmail.it

\* il costo della telefonata è di € 0,12 al minuto, con tariffazione per secondo di conversazione e scatto alla risposta di € 0,06; da telefono mobile si applica la tariffa del gestore

Data di ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione: 01 febbraio 2017



## INDICE

	Pag.
Norme Generali .....	3
Garanzia Responsabilità Civile Auto .....	8
Garanzia Assistenza .....	27
Garanzia Infortuni del Conducente .....	38
Garanzia Incendio.....	41
Garanzia Furto .....	41
Garanzia Tutela Legale .....	46

## NORME GENERALI

### ART. 1.1 - PAGAMENTO DEL PREMIO

La rata di Premio deve essere pagata alla consegna della Polizza; i e eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla direzione di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. che devono indicare la data di pagamento e recare l'esplicita richiesta di rinnovo del Contratto, debitamente sottoscritta e firmata dalla persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il pagamento va eseguito presso la Filiale dove è assegnato il contratto, che è autorizzata a rilasciare i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e la Carta Verde) previsti dalle disposizioni in vigore. Salvo diversa pattuizione, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in Polizza, se la prima rata di Premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo quanto previsto dall'art. 1901, comma 1, del Codice Civile che disciplina il caso di mancato pagamento del premio. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata di frazioni di anno più anno intero, ed è dovuto integralmente; per questi casi valgono le seguenti disposizioni particolari:

- la frazione di anno costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa (rateo);
- le regole sul cambio di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione. Per le Carte Verdi la garanzia è operante dalle ore 0.00 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio.

### ART. 1.2 - DURATA - RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata pari ad 1 anno, o frazione di anno (rateo) più anno intero, e si intende stipulato nella formula "senza tacito rinnovo". La copertura assicurativa si conclude quindi alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza.

La sola copertura assicurativa RCA rimane tuttavia operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, e cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso veicolo un nuovo contratto con altra Compagnia.

**Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.**

### ART. 1.3 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Qualora Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. intenda proporre il rinnovo del contratto con condizioni di Premio in aumento rispetto a quelle precedentemente convenute, deve inviare al Contraente comunicazione informativa relativa alla variazione tariffaria almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni di Premio, può accettarle e, **previa sua esplicita richiesta**, il contratto si rinnova.

Nel caso di Polizze emesse con rateo iniziale, alla scadenza dello stesso, potrà essere applicata la Tariffa vigente alla data della scadenza stessa.

**ART. 1.3.1 VALORE VEICOLO**

- Determinazione del valore assicurato  
Il valore assicurato indicato in polizza deve corrispondere:
  - a. al valore a nuovo se non sono stati superati 12 mesi dalla data della prima immatricolazione e al valore commerciale determinato in base alla quotazione riportata da "Quattroruote Professional" in tutti gli altri casi;
  - b. al valore commerciale per gli optional.
- Adeguamento automatico del valore assicurato  
L'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato del veicolo in base alla quotazione di "Quattroruote Professional" e di conseguenza modifica il premio delle garanzie ad esso correlate solo al rinnovo annuale della polizza. Il valore degli optional è aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore del veicolo.  
L'operazione viene effettuata dall'Impresa utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

**ART.1.4 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C. C. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del Contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di

Responsabilità Civile verso terzi, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

**ART. 1.5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE**

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), al Contraente nonché ai dati contenuti nella tabella di sinistrosità pregressa riportata sull'attestazione dello stato del rischio. **Ove dall'esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del premio su basi differenti, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvederà alla riclassificazione del contratto ed avrà titolo di esigere l'eventuale conguaglio di premio, con emissione di appendice. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l'azione di rivalsa nei confronti del Contraente.**

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il

Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

#### **ART. 1.6 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

#### **ART. 1.7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO**

E' obbligo del Contraente comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

1. **CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER ALTRO VEICOLO DI SUA PROPRIETA':** qualora l'alienante, **previa restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde, relativi al veicolo alienato e di documentazione probatoria attestante l'alienazione,** chieda che la sua Polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla variazione del contratto ed all'eventuale conguaglio del Premio **dal momento della restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. della documentazione sopra indicata.**
2. **CESSIONE DEL CONTRATTO:** nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di

Assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., la quale, **previa restituzione del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde e di documentazione probatoria attestante la vendita,** prende atto della cessione mediante emissione di appenso rilasciando i nuovi documenti. **Il cedente è tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.** Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza senza possibilità di rinnovo. Per l'Assicurazione dello stesso veicolo, il cessionario potrà eventualmente stipulare un nuovo contratto. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

3. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:** se il Contraente non si avvale di quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2, il contratto si risolve ed in tal caso, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'art. 334 del Codice delle Assicurazioni, per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde e del documento comprovante il trasferimento di proprietà.**

#### **ART. 1.8 - APPOSTAZIONE IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO**

Le disposizioni del precedente art. 1.7 punto 3. si applicano anche nel caso di **documentata consegna in conto vendita** del veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso, **documentata da attestazione del venditore al quale è stato consegnato il veicolo**. Il rimborso del Premio al netto dell'Imposta pagata e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale decorrerà dalla data di **restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde nonché di documentazione probatoria dell'avvenuta consegna in conto vendita.**

#### **ART. 1.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, come previsto dall'art. 103 del Codice della Strada, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il Certificato di Assicurazione e Carta Verde.**

Si intende equiparata alla distruzione del veicolo la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dal menzionato art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario) e comprovata da apposita documentazione.

Qualora l'alienante chieda che la sua Polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla variazione del contratto e all'eventuale conguaglio del Premio, altrimenti il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di Premio al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'art. 334 del Codice delle Assicurazioni, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del Premio annuo e al netto dell'eventuale garanzia accessoria colpita dal sinistro, per giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.**

#### **ART. 1.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO**

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del veicolo, **previa presentazione:**

- i. **della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall'automercato ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003,**  
oppure
- ii. **della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003,**

qualora l'alienante chieda che la sua Polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla variazione del contratto e all'eventuale conguaglio del Premio, altrimenti, il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituisce la quota di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di Premio annuo al netto

dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'art. 334 del Codice delle Assicurazioni e dell'eventuale garanzia accessoria colpita dal sinistro, per giorno di garanzia residua **dal momento della consegna dei documenti sopra indicati.**

**ART. 1.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del Codice delle Assicurazioni, l'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza (fermo l'eventuale intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, così come previsto dall'art. 283 del Codice delle Assicurazioni).

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituisce la quota di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di Premio annuo, al netto dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'art. 334 del Codice delle Assicurazioni e della garanzia accessoria colpita dal sinistro (ove presente), per giorno di garanzia residua. **Il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituendo, se ancora in suo possesso, il Certificato di Assicurazione, Carta Verde e consegnando a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. copia della denuncia stessa.** Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla data del furto stesso Crédit Agricole Assicurazioni

S.p.A. rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui il furto del veicolo avvenga durante la sospensione del Contratto, la Compagnia rimborsa il Premio di Responsabilità Civile Auto corrisposto e non usufruito dalla data della sospensione, al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

**La mancata o intempestiva comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. della perdita del possesso/vendita del veicolo di cui ai punti precedenti e la mancata restituzione di Certificato di Assicurazione e Carta Verde sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato.**

**ART. 1.12 - IMPOSTE E TASSE**

**Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..**

**ART. 1.13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENTE**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. **Il foro competente è quello di residenza o di domicilio dell'Assicurato.**

**ART. 1.14 – CESSIONE DEL CREDITO NELLA GESTIONE DEL SINISTRO**

**Le parti pattuiscono che, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, nonché degli articoli 1261 e ss. del Codice Civile, a cui integralmente si**

riportano, l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. In caso di cessione del credito non autorizzato, l'impresa agirà nei confronti del Contraente e/o del cedente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato.

**ART. 1.15 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'**  
Tutte le comunicazioni o notifiche a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. dipendenti dalla presente Polizza, ove non diversamente normato, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale

della Compagnia o alla Filiale che ha emesso la Polizza.

**ART. 1.16 DIRITTO DI RIPENSAMENTO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA**

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A.R. a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni - Via Imperia, 35 - 20142 Milano.

Crédit Agricole Assicurazioni provvederà a rimborsare al Contraente il Premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata A.R. di recesso, al netto delle imposte.

## **GARANZIA - RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**

(valida per i rischi relativi all'Assicurazione obbligatoria di cui agli artt. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni)

### **Condizioni Generali**

**ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assicura - in conformità alle vigenti disposizioni di legge e in particolare a quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni e della relativa normativa di attuazione - i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro **il limite del massimale indicato in polizza**, suddiviso per danni a persone e danni a cose, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni in volontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritti in contratto. L'Assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla

circolazione dei Veicoli in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive". **Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.**

Qualora il veicolo assicurato, in base alla carta di circolazione, risulti adibito e omologato al seguente uso, l'assicurazione vale anche:

- per il traino di "carrelli appendice" a non più di 2 ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della Strada);
- per il traino di rimorchio targato, qualora venga indicato in polizza la presenza di gancio traino e nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino di veicoli.

#### **AVVERTENZA**

**Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata a copertura del rischio statico e verranno rilasciati appositi documenti contrattuali comprovanti l'assicurazione stessa.**

Di seguito si riporta a un esempio dell'intervento del massimale minimo di legge per la garanzia Responsabilità civile motoveicoli pari ad € 6.000.000, di cui per danni a persone € 5.000.000 e per danni a cose € 1.000.000.

Nel caso un sinistro abbia determinato i seguenti danni:

- a persone € 5.000.000,
- a cose € 2.000.000,

il risarcimento complessivo sarà di € 6.000.000 perché l'ammontare complessivo dei danni a cose supera il massimale pattuito.

La restante parte di danno € 1.000.000 resterà a carico dell'Assicurato.

#### **ART. 2.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA**

**L'Assicurazione non è operante:**

1. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle

**disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**

3. nel caso di Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
4. in caso di dolo del conducente;
5. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
6. nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
7. danni a denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto.

**Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Per il veicolo indicato in Polizza, limitatamente alla guida in stato di ebbrezza, Crédit Agricole Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del conducente e/o Contraente o Proprietario per la somma liquidata con il massimo di Euro 5.000,00. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia alla rivalsa se il tasso alcolemico rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 g/l ed il doppio previsto dalla normativa vigente.**



#### ART. 2.2.1 QUALIFICAZIONE DI TERZI – SOGGETTI ESCLUSI

Ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private, l'assicurazione non comprende i danni a cose e a persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro. In particolare l'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

#### ART. 2.3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale, salvo quanto indicato nel presente articolo, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, dell'Ungheria e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di

Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'Assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. detto Certificato e sia stato pagato il relativo Premio; in difetto Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l'Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso. Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento "NATO" (AFI, FTASE e simili), l'Assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate; l'Assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. detto Certificato e sia stato pagato il relativo Premio. Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza di polizza. **Qualora la Polizza in**

relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto agli artt. 2.1. "Oggetto dell'Assicurazione" e 2.2. "Esclusioni e Rivalsa".

#### **ART. 2.4 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO**

Il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 abroga il precedente Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (ad eccezione dell'allegato n. 2), dando così attuazione all'art. 134 comma 4 ("acquisizione telematica da parte dell'Imprese dell'attestato di rischio") del Codice delle Assicurazioni Private.

Il suddetto Regolamento stabilisce che le imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio (SITA-ATRC), con le informazioni riportate nell'attestazione sullo stato del rischio. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati al meno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

In occasione di ciascuna scadenza contrattuale, l'Impresa consegna, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario). Tale consegna si intende assolta mediante la messa a disposizione dell'attestato di

rischio nell'Area Riservata del sito web dell'impresa (Home Insurance).

Per l'attivazione dell'Area Riservata è necessario accedere alla sezione "Area Clienti" del sito web dell'Impresa, all'interno della quale sono contenute le istruzioni per l'abilitazione e per ottenere le credenziali d'accesso, nonché tutte le informazioni sui prodotti e i dati assicurativi, ivi inclusa l'attestazione sullo stato del rischio.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni regolamentari vigenti, prevede altresì, su richiesta del Contraente, la trasmissione allo stesso, ed agli eventuali aventi diritto, dell'attestazione sullo stato del rischio a mezzo e-mail.

In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

All'atto della stipulazione di un contratto di Responsabilità Civile Auto, le Imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio (SITA-ATRC).

Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC), l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

**Una volta assunto il contratto l'impresa verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni**

**rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.**

Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l'impresa obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce inoltre, all'avente di diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. **Le attestazioni sullo stato di rischio così rilasciate non possono essere utilizzate dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.**

Sull'attestazione viene riportata la classe di merito di Conversione Universale (cosiddetta CU) che permette il confronto tra le proposte dei contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Imprese di Assicurazione, e la classe di assegnazione equivalente a quella calcolata sulla base del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, allegato n. 2.

All'art. 2.6 che segue, sono riportati i meccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo.

1. L'attestazione contiene:
  - a) la denominazione dell'Impresa di Assicurazioni;
  - b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di Contraente persona giuridica;
  - c) i mesi in cui il proprietario o altro avente diritto;

- d) il numero del contratto di Assicurazione;
- e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU (Conversione Universale) di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione e del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione a verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- i) l'indicazione del numero dei Sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, in tendendosi per tutti i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a

- persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- k) gli eventuali impo rti del le franchigie, rich iesti e n on corrisposti dall'Assicurato.
2. Ai sensi di quanto indicato al paragrafo 1, lettera i) che precede, a responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di re sponsabilità su periore a quello degli altri veicoli coinvolti. La qu ota di respon sabilità n on principale, accertata a car ico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'a nnotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del *malus*. In caso di sinist ri, tra due o più veicoli, cui sia stata attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno d ei contratt i rel ativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del *malus*. In t al caso, t uttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio d ella perc entuale di corresponsabilità attri buta poi ché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cum ulata" pari almeno al 51%, si po trà dar luogo all'applicazione del *malus*.
3. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità s e, entro 5 anni dalla prima amotazione, il cumulo delle quote non raggi unga la soglia del 51%.
4. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parz iale, con con seguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferit i allo stesso sinistro, non determin ano l'applicazione delle pen alizzazioni contrattuali.

5. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'attestato dovr à contenerne indicazione. Tale indicazione sarà mantenuta anc he negli attestati successivi al primo.

**In particolare, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non produce l'attestazione nel caso di:**

- **cessione del contratto;**
- **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- **contratto con durata superiore ad un anno (rateo più anno intero) alla scadenza del rateo iniziale;**
- **sospensione del contratto non seguita da riattivazione.**

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio t ra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria", ovvero l'Impresa che esercita la dele ga conferita in polizza e per consuetudine è quella che detiene la quota rischio maggiore.

6. Gli aventi di ritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del r ischio relat iva a gli ultimi cinque anni, ai sensi del l'art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni Private. In tal ca so, l'Impresa consegna, per via telematica ( e-mail), e ntro qu indici giorni dal pervenimento de lla richiesta, l'atte stato di rischio comprensivo dell' ultima an nualità per la quale, al momento de lla richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. **Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli**

**aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.**

7. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
8. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il Contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, l'assicurato re classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell'attestato qualora lo stesso risulti l'avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del Regolamento ISV AP n. 4 del 9 agosto 2006, allegato n. 2.
9. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporta il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

10. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'impresa classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, o ve acquistato in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica dell'effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.

**ART. 2.5 - ULTERIORI ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE DEL PREMIO**

**ART. 2.5.1. SINISTROSITÀ PREGRESSA**

La determinazione del Premio assicurativo sarà altresì determinata sulla base del numero di Sinistri riportati nell'attestazione dello stato del rischio come da tabelle riportate nella Tariffa vigente.

**ART. 2.5.2. ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE**

I dati forniti dall'Assicurato alla stipula del contratto possono essere utilizzati per personalizzare la Tariffa applicabile al contratto stesso. Ad ogni scadenza annuale Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. potrà variare i parametri in base ai quali è determinata tale Tariffa. **L'Assicurato deve comunicare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., per iscritto, l'eventuale modifica dei dati forniti entro la prima scadenza annuale del contratto successiva alla data della variazione intervenuta. In difetto è applicabile quanto previsto nell'art. 1.4 "Aggravamento del rischio".**

**ART. 2.6 - BONUS/ MALUS**

**Comma 1** - La presente Assicurazione è stipulata nella forma Bonus/ Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza od in presenza di Sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in 25 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio determinati dalla Compagnia. Per l' applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **I° periodo:** in izio da l giorno del la decorrenza dell'Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- **Periodi successivi:** h anno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

**Comma 2** - All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla Classe di Merito in base alla situazione del veicolo risultante dalle seguenti tabelle:

Assegnazione CI senza sinistri N° anni completi (no NA)						
CU	5	4	3	2	1	0
1 -4		-1 2		5	7	11
2	-3	0 3		6 8		12
3	-2	1 4		7 9		13
4 -1		2	5	8	10	14
5 0		3 6		9	11	14
6 1		4 7		10	12	14
7 2		5 8		11	13	14
8 3		6 9		12	14	14
9	4	7	10	13 14		14
10 5		7 11		14	14	14
11 6		8 11		14	14	14
12 7		9 12		14	14	14
13	8	10 13		14 14		14
14	9	11 14		14 14		14
15 10		12 14		14 14		14
16 11		13 14		14 14		14
17 12		14 14		14 14		14
18 13		14 14		14 14		14

Assegnazione CI con 1 sinistro N° anni completi (no NA)						
CU	5	4	3	2	1	
1 2		5	8	11	14	
2 3		6	9	12	15	
3 4		7	10	13	16	
4 5		8	11	14	17	
5 6		9	12	15	18	
6 7		10	13	16	18	
7 8		11	14	17	18	
8 9		12	15	18	18	
9 10		13	16	18	18	
10 11		13	17	18 18		
11 12		14	17	18 18		
12 13		15	18	18 18		
13 14		16	18	18 18		
14 15		17	18	18 18		
15 16		18	18	18 18		
16 17		18	18	18 18		
17 18		18	18	18 18		
18 18		18	18	18 18		

**Nel caso di Attestato di rischio con 2 o più sinistri valorizzati (paritari o principali), la classe CI di assegnazione sarà pari alla classe CU**

**maggiorata di 5 classi per ogni sinistro. La classe CI massima di assegnazione sarà comunque la 18.**

	Situazione veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe CI di assegnazione	Documentazione da consegnare
1	veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Contraente.
2	veicolo già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione C U (ve di successiva tabella)	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Contraente.
3	veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma da meno di 5 anni	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Contraente; 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo; ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo.
4	veicolo già assicurato in forma Bonus/ Malus con attestazione scaduta da oltre 5 anni	Classe di merito 18	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Contraente.
5	veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/ Malus	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente; 2) Copia dell'appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia; 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 4) Copia della patente del Contraente.
6	veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione C U (ve di successiva tabella)	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente; 2) Copia dell'appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia; 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 4) Copia della patente del Contraente.
7	veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta	Classe 14	Vedi tabelle Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione; 2) Copia della patente del Contraente.

	Situazione veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe CI di assegnazione	Documentazione da consegnare
8	veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe 14	Vedi tabella Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, ovvero appendice di cessione contratto; 2) Copia della patente del Contraente.
9	veicolo assicurato presso compagnia estera	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione C U (ve di successiva tabella), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU	Vedi tabella Assegnazione CI	1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Contraente.
10	Mancanza di attestazione e/o carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto oppure, casi non espressamente indicati	Classe di merito 18	Vedi tabella Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione; 2) Copia della patente del Contraente; 3) Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 3 mesi successivi alla data di emissione del contratto.
11	veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus/Malus	Stessa classe del veicolo già assicurato	Vedi tabella Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Contraente; 3) Certificazione dello stato di famiglia emessa da non più di una settimana; 4) Duplicato dell'attestazione dello stato del rischio rilasciato da precedente compagnia per l'ultima annualità effettivamente conclusa (solo se l'altro veicolo è assicurato con altra compagnia).
12	veicolo già assicurato con contratto di leasing in scadenza (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi)	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'auto certificazione ai sensi degli art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SIT A-ATRC),	Vedi tabella Assegnazione CI	1) Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Contraente.
13	veicolo assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata alcuna classe CU.	Vedi tabella Assegnazione CI	1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Contraente; 3) Copia del contratto temporaneo; 4) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo.



	Situazione veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe CI di assegnazione	Documentazione da consegnare
14	veicolo venduto o consegnato in conto vendita	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Vedi tabella Assegnazione CI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Copia del contratto assicurante il veicolo venduto o consegnato in conto vendita;</li> <li>2) Copia della documentazione attestante l'avvenuta alienazione o la consegna in conto vendita del veicolo precedente;</li> <li>3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>4) Copia della patente del Contraente.</li> </ol>
15	veicolo distrutto o demolito o definitivamente esportato	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Vedi tabella Assegnazione CI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Atto di demolizione o di definitiva esportazione;</li> <li>2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</li> <li>3) Copia della patente del Contraente.</li> </ol>

Al fine di stabilire la classe di conversione universale CU occorre:

1. Determinare la classe di merito sulla base del numero di annualità indicate sull'attestazione dello stato del

rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale con responsabilità principale.

**Tabella di conversione IVASS**

Anni senza Sinistri	Classe di merito
5 9	
4 10	
3 11	
2 12	
1 13	
0 14	

2. Prendere in considerazione tutti gli eventuali Sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi, giungendo a determinare la classe di assegnazione. N.B.: non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della

sinistrosità progressiva riporta le sigle N.A. o N.D. (veicolo Non Assicurato o dato Non Disponibile).

**Comma 3** - Per le annualità successive a quella della stipulazione, qualora il contratto venga rinnovato, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base tabella di seguito riportata, di regole evolutive a seconda che Crédit Agricole Assicurazioni

S.p.A. abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento con responsabilità principale

dell'Assicurato, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Classe di merito CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI (CI)	Classe CRÉDIT AGRICOLE di collocazione in base ai sinistri (CI)		
	0 sinistri	1 sinistro	2 o più
-6 → CU 1	-6 6		11
-5 → CU 1	-6 6		11
-4 → CU 1	-5 6	6	11
-3 → CU 1	-4 6		11
-2 → CU 1	-3 6		11
-1 → CU 1	-2 6		11
0 → CU 1	-1 6		11
1 0		6	11
2 1		7	12

Classe di merito CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI (CI)	Classe CRÉDIT AGRICOLE di collocazione in base ai sinistri (CI)		
	0 sinistri	1 sinistro	2 o più
3 2		7	12
4 3		8	13
5 4		8	13
6 5		9	14
7 6		10	15
8 7		11	16
9 8		12	17
10 9		13	18
11 10		14	18
12 11		15	18
13 12		16	18
14 13		17	18
15 14		18	18
16 15		18	18
17 16		18	18
18 17		18	18

**Comma 4** - Lo stesso criterio del comma precedente vale anche per il caso di sinistri con responsabilità paritaria la cui percentuale di responsabilità "cumulata" sia superiore al 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale

coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non

determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

**Comma 5** - La disposizione di cui al secondo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il **Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia od al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C. C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato.** Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

**Comma 6** - In caso di appendice di variazione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto. L'appendice di variazione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Proprietario del veicolo assicurato o del Locatario nel caso di contratti di leasing. La sostituzione del veicolo dà luogo ad appendice di variazione del contratto solo nel caso di alienazione o documentata consegna in conto vendita del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata da certificazione. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

**Comma 7** - Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo, Crédit

Agricole Assicurazioni S.p.A. riconosce la classe CU maturata sul veicolo.

**Comma 8** - In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi sussiste solo in capo a quest'ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.

**Comma 9** - Nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una Società di persone ad un Socio della stessa o viceversa, il nuovo Proprietario può chiedere, **previa restituzione di Certificato di Assicurazione e Carta Verde in corso di validità**, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito.

**Comma 10** - In caso di **presentazione di documentazione attestante furto, distruzione, demolizione, vendita, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato**, il Proprietario (o il Locatario in caso di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locatagli in caso di leasing) della classe di merito maturata.

**Comma 11** - Qualora, in caso di furto, il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto al quale potrà essere assegnata la stessa classe di merito attribuita al veicolo già assicurato; altresì, nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato in conto vendita e il veicolo non sia stato venduto, l'Assicurato, qualora ne faccia richiesta e dietro presentazione di idonea documentazione dovrà stipulare un nuovo contratto da assegnare alla stessa classe di merito attribuita al veicolo già

assicurato (art. 134, comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni Private).

**Comma 12** - Il criterio di cui al comma precedente (per il caso di furto) si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

Inoltre, qualora il furto, la vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione o la definitiva esportazione siano avvenuti successivamente alla scadenza del periodo di osservazione, l'attestato di rischio sarà emesso applicando l'evoluzione della classe di merito sulla base del periodo di osservazione stesso.

**Comma 13** - Per le annualità successive si applicano sempre le disposizioni dei commi 3 e 4. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo ai contratti nella forma Bonus / Malus in corso con Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., qualora un sinistro che sia stato definito con una percentuale di responsabilità sia successivamente eliminato come senza seguito o variata la percentuale di responsabilità ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere e con il Contraente originario, messa a disposizione nell'Area Riservata (Home Insurance) del sito internet dell'Impresa - [www.ca-assicurazioni.it](http://www.ca-assicurazioni.it) e consegnerà per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario) l'Attestazione dello stato del rischio aggiornata e rettificata e assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel

caso in cui il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior Premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. messa a disposizione nell'Area Riservata (Home Insurance) del sito internet dell'Impresa - [www.ca-assicurazioni.it](http://www.ca-assicurazioni.it) e consegnerà per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario) una nuova attestazione sullo stato del rischio aggiornata e rettificata della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa e metterà a disposizione dell'Assicurato, presso la Filiale di riferimento, appendice al contratto interessato per la regolarizzazione del conguaglio del Premio.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso e alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive, riportata nella Tariffa in vigore, con i conseguenti conguagli del Premio.

**Comma 14** - È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o fruizione delle riduzioni di Premi o conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella, riportata nella Tariffa in vigore, offrendo a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di mancato rinnovo o cessazione del contratto. Crédit

Agricole Assicurazioni S.p.A., pertanto, consegnerà per via telematica al Contraente nuova Attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta.

In caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, per conoscere l'importo del sinistro, l'Assicurato dovrà effettuare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà ad inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Consap S.p.A.. La richiesta dovrà essere inviata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. - Stanza di Compensazione, Via Yser, 14 - 00198 ROMA; Tel. 06.85796530; Fax: 06.8579546/547; sito internet: [www.consap.it](http://www.consap.it); indirizzo di posta elettronica: [rimborsistanza@consap.it](mailto:rimborsistanza@consap.it).

Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale e degli eventuali rinnovi, in caso di rinnovo del contratto, ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto cessato.

#### **ART. 2.6.1. - CLASSE ASSEGNAZIONE CON MEDESIMO PROPRIETARIO**

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 40 del 2 Aprile 2007, recepito nel Codice delle Assicurazioni Private all'Art. 134, 4bis, in caso di stipula di nuovo contratto, è possibile assegnare la classe di merito maturata su altro veicolo già assicurato (con polizza in corso di validità) a condizione che:

- Il veicolo sia assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione/voltura al P.R.A.;
- Il proprietario sia il medesimo (ai sensi dell'Art. 134, comma 4 bis, del Codice delle Assicurazioni Private)

oppure un suo familiare convivente (vale a dire tale proposito quanto riportato sul certificato di stato di famiglia);

- Il proprietario sia persona fisica;
- Il veicolo da assicurare appartenga alla medesima tipologia del primo.

#### **ART. 2.6.2. RICHIESTA DUPLICATI DI CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E/O CARTA VERDE**

Su richiesta scritta del Contraente, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rilascia entro 15 giorni dalla richiesta un duplicato del Certificato di Assicurazione e/o Carta Verde. Per ottenere tali duplicati il Contraente deve farne richiesta inviando comunicazione che attesti la ragione della richiesta e nel caso di smarrimento, mancato ricevimento o furto presentare un'autocertificazione contenente il motivo della richiesta. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all'Autorità competente dello smarrimento, mancato ricevimento o furto del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde.

In caso di deterioramento il Contraente restituirà alla Compagnia il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde deteriorati.

#### **ART. 2.6.3. SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO**

##### **a) Sospensione**

Il Contraente ha la facoltà di sospendere l'assicurazione in corso di contratto per un massimo di 1 volta per anno assicurativo ed è tenuto a farne richiesta all'Impresa restituendo, il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

#### **AVVERTENZA**

**L'omessa consegna e distruzione dei documenti assicurativi è motivo di**

**rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data indicata per la sospensione e il contratto sarà riattivato mantenendo ferma la scadenza originaria della polizza.**

All'atto della sospensione, il premio già pagato deve avere una durata residua pari ad almeno due mesi. L'Impresa rilascia un'appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice e non potrà in alcun caso avere effetto retroattivo rispetto alla data di emissione della medesima appendice.

#### **AVVERTENZA**

**Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia chiesto la riattivazione del contratto, questo si intende risolto con effetto dal giorno della sospensione e il premio non goduto resta acquisito dall'Impresa.**

Qualora entro 12 mesi dalla sospensione intervengano:

- vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
  - demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della circolazione
  - furto:
- del veicolo assicurato, l'Impresa rimborserà, su richiesta del Contraente, il premio non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale

**La sospensione non è consentita:**

- se è presente un vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie
- a seguito di furto del veicolo assicurato;

– per i contratti relativi a ciclomotori e quadricicli leggeri;

#### **b) Riattivazione**

La riattivazione del contratto, ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, può essere richiesta dal Contraente entro dodici mesi dalla data di sospensione e comporta la proroga del contratto, con apposita appendice, di un periodo pari a quello della sospensione.

#### **AVVERTENZA**

**Se la sospensione ha avuto una durata inferiore a 2 mesi, il contratto sarà riattivato mantenendo ferma la scadenza originaria della polizza.**

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso oppure, fermo il proprietario, per altro veicolo, a condizione che il veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso sia stato venduto o consegnato in conto vendita, demolito o esportato definitivamente all'estero.

#### **ART. 2.7 - DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - SINISTRO DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO**

##### **ART. 2.7.1 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

La denuncia sinistrale deve essere effettuata telefonicamente al numero verde gratuito messo a disposizione dalla Compagnia e, comunque, secondo quanto disposto dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni, dovrà seguire **denuncia scritta redatta sul modulo fornito da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.**, il cui modello è approvato dall'IVASS e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. **La predetta denuncia deve essere presentata**

**entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 19 13 del Codice Civile). **Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati in ragione del pregiudizio sofferto.**

Per quanto riguarda la cessione del credito nella gestione del sinistro si rimanda all'art. 1.14.

#### **ART. 2.7.2 - MODALITA' DI INVIO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO**

La richiesta di risarcimento può essere inviata **a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax. La richiesta non può essere inviata in via telematica, tramite PEC e tramite email.**

#### **ART. 2.7.3 – INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE**

Nel caso in cui l'Assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 – 20145 Milano (te. 02/34968.1; fax 02/34968.230) che in seguito comunicherà il nome della Compagnia di assicurazioni incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto

importante individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulta immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D. Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi all'IVASS – Centro informazioni, v. del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.421.33.730, e-mail [centroinformazioni@ivass.it](mailto:centroinformazioni@ivass.it).

#### **ART. 2.7.4 – FONDO VITTIME DELLA STRADA**

Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo,

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel 06.857961, [www.consap.it](http://www.consap.it).

#### **ART. 2.7.5 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato. La gestione stragiudiziale e giurisdiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.**

#### **ART. 2.8 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PREMESSA**

L'Assicurazione dei rischi indicati nelle sottoriportate condizioni è regolata dalle "Condizioni di Assicurazione - Norme Generali", ad eccezione dell'art. 1.13, nonché per quanto non previsto da tali "Norme Generali", dalle norme disciplinanti l'Assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoindicate condizioni aggiuntive, ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni (art. 2.2.1).

*A) Motoveicoli adibiti a scuola guida:*  
L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.**

#### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

**(Valide solo se espressamente richieste dal Contraente e riportate in polizza)**

**A) - VEICOLI LOCATI IN "LEASING":**  
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della società di leasing ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data indicata in Polizza, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna nei confronti della citata società a:

- i. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della predetta società;
- ii. comunicare alla citata società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- iii. comunicare alla predetta società, con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata eventuale rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione delle garanzie ai sensi di legge.

**Resta inteso che, in caso di incendio, furto del veicolo assicurato, l'Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà, a norma dell'art. 1891, comma 2 del Codice Civile, corrisposto alla citata società di leasing nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.**

**B) - VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE:** La presente Polizza è vincolata a favore della società e/o ente finanziatore sino alla data indicata in Polizza e pertanto Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga



per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A., a:

- i. non consentire al cunarduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso delle predette società;
- ii. comunicare alle predette società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- iii. comunicare alle predette società, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di Assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato eventuale rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- iv. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasti accidentali l'Indennizzo che fosse dovuto a termini di Polizza senza il consenso scritto delle predette società e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio alla predette società è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

**C) - ESTENSIONE GARANZIA ALL'ESTERO - (CARTA VERDE)**

- i. La validità dell'Assicurazione per il veicolo descritto nella Carta Internazionale di Assicurazione veicoli a motore (Carta Verde) all'uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla Carta Verde stessa;
- ii. **Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il**

**regime di Assicurazione obbligatoria, la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti di legge sull'Assicurazione stessa.**

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde, inoltre, entro i massimali della Polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'Assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere, danni a persone e cose di stranieri rispetto al paese visitato);
- iii. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore venti quattro del 15° giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto dall'altro Assicuratore;
  - iv. **Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. L'uso del documento al di là della data di cessazione della Polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.**

**LE GARANZIE DI SEGUITO ELENCAE SONO VALIDE ESCLUSIVAMENTE SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA**

**GARANZIA - ASSISTENZA**

**PREMESSA**

**Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza e per la relativa gestione e liquidazione dei sinistri si avvale della Struttura Organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Bernardino Alimena, 111.**

**DEFINIZIONI**

**Assicurato:** il conducente del veicolo, con targa italiana, i cui dati siano stati comunicati all'Impresa nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.

**Assistenza:** l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A..

**Centrale Operativa:** la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via Bernardino Alimena, n. 111- 00173 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con l'Impresa provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico dell'Impresa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

**Contraente:** Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione

**Domicilio:** il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.

**Furto:** il reato previsto all'art. 624 C.P., commesso da chiunque si impossessi

della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Guasto:** l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.

Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato.

Sono invece considerati guasti:

- rottura o foratura del pneumatico;
- errore carburante;
- esaurimento carburante;
- gelo carburante;
- esaurimento batteria;
- rottura e/o smarrimento chiavi;
- blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer;
- tentato furto o furto parziale;
- furto totale e successivo ritrovamento.

**Incendio:** la combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.

**Incidente:** l'evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato

del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

**Italia:** il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

**Massimale:** la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dall'Impresa in caso di sinistro.

**Paese di origine:** ai termini della presente Polizza si intende l'Italia;

**Polizza:** il documento che prova il contratto di assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

**Rete stradale pubblica:** ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quartiere, F: Strade locali.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Bernardino Alimena 111 – 00173 Roma.

**Veicolo:** ai sensi della presente polizza si intende il **motoveicolo**:

- nuovo, di marca di qualsiasi modello
- immatricolato in Italia
- con motore di cilindrata non inferiore a 50cc;
- ad uso privato
- a due ruote, destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due, compreso il conducente.
- a quattro ruote (Quadriciclo), destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due, compreso il conducente.

### ART. 3.1- OGGETTO DELLA GARANZIA

In forza di una specifica convenzione stipulata tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e Inter Partner Assistance S.A., in caso di sinistro sono garantite all'Assicurato le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicati nell'articolo 3.4. **In caso di sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle prestazioni.**

### ART. 3.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

**Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia), oppure sia dall'Italia che dall'estero al numero +39.02.88.21.83.332 oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39.02.88.21.83.358 oppure una e-mail a [ugsassistenza@ca-assicurazioni.it](mailto:ugsassistenza@ca-assicurazioni.it).**

**In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:**

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. La targa del veicolo
3. Nome e Cognome
4. Numero di Polizza
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

**L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Le prestazioni di**

Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio in intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso). La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non fotocopie) dei giustificativi, fatture o ricevute delle spese. La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla Legge.

#### ART. 3.3 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche

di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

- b. Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della Polizza.
- c. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della Polizza è di 60 giorni.
- d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- e. Il diritto alle assistenze fornite da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- f. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- g. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni

medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

- h. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
- i. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

j. La garanzia Assistenza non opera nel periodo di sospensione della polizza.

k. I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

l. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

#### **ART. 3.4 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA**

##### **ART. 3.4.1 – DÉPANNAGE**

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato. Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'Assicurato.

Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del motoveicolo come di seguito descritto.

##### **ART. 3.4.2 – SOCCORSO STRADALE**

Qualora il motoveicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del motoveicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l'Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del motoveicolo presso l'officina generica più vicina o ad altra destinazione in accordo con l'Assicurato entro 50km dal luogo dell'evento.

Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del motoveicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno o comunque al di fuori del normale orario di apertura di officina, il motoveicolo verrà condotto presso il deposito dell'autosoccorritore.

L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per sinistro.

Nel massimale sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del motoveicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa e dell'Impresa per la custodia del motoveicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del motoveicolo presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza.

Si specifica che:

- in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà in formazioni specifiche all'Assicurato;
- la prestazione si intende operante a condizione che il motoveicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della

merce trasportata sono a totale carico dell'Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;

#### **ART. 3.4.3 – RECUPERO DIFFICOLTOSO**

Qualora il motoveicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il motoveicolo danneggiato.

L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200,00 per sinistro.

#### **ART. 3.4.4 – SPESE DI ALBERGO E RIENTRO AL DOMICILIO/ PROSECUZIONE DEL VIAGGIO**

*(Prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato)*

Qualora il motoveicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto totale/parziale/tentato e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il motoveicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettivamente certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alternativamente:

A) alla prenotazione e sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell'officina dove il motoveicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.

L'Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75,00 per notte e per persona ed euro 250,00 per sinistro,

indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

Si specifica che:

- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico dall'Impresa sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del motoveicolo;
- in caso di furto totale del motoveicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del motoveicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio".

B) al rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un'auto in sostituzione.

L'Impresa, terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250,00 per persona e 1.000,00 per sinistro;

- il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100,00 per persona e 400,00 per sinistro;
- il costo del noleggio dell'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 48 (quarantotto) ore.

Si specifica che:

- in caso di furto totale del motoveicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- le spese prese in carico dall'Impresa sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del motoveicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "Auto sostitutiva";
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto la prestazione "Spese di albergo".

#### **ART. 3.4.5 – RECUPERO DEL MOTOVEICOLO RIPARATO**

*(Prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)*

Qualora il motoveicolo venga riparato sul luogo dell'immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a

disposizione dell'Assicurato al fine di consentirgli il recupero del motoveicolo:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250,00 per sinistro;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100,00 per sinistro.
- Si specifica che:
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del motoveicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- le spese prese in carico dall'Impresa sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'Assicurato;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "Auto sostitutiva".

#### **ART. 3.4.6 – RECUPERO DEL MOTOVEICOLO RITROVATO DOPO IL FURTO**

Prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato

Qualora il motoveicolo venga ritrovato a seguito di furto totale, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell'Assicurato al fine di consentirgli il recupero del motoveicolo:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250,00 per sinistro;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100,00 per sinistro.

Si specifica che:

- le spese prese in carico dall'Impresa sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'Assicurato;

- l'Impresa potrà richiedere all'Assicurato copia del verbale di ritrovamento del motoveicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.

#### **ART. 3.4.7 – FORATURA PNEUMATICO**

Tutte le prestazioni del Soccorso Stradale in Italia si applicano anche in caso di foratura del pneumatico

Quindi si avrà diritto al Dépannage o all'invio di un mezzo di soccorso, nonché alle altre prestazioni previste ai precedenti articoli dal 3.4.1 al 3.4.5 (recupero difficoltoso, spese di albergo oppure rientro a domicilio/proseguimento del viaggio, recupero del motoveicolo riparato)

#### **ART. 3.4.8 – RICONSEGNA A CASA DELLA MOTO RIPARATA**

*(La prestazione è valida entro 100km dal domicilio dell'Assicurato)*

Qualora sia stata erogata la garanzia "Soccorso Stradale" a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa, alla fine delle operazioni di riparazione, provvederà al ritiro della Moto presso l'officina con un mezzo di soccorso, con riconsegna dello stesso al domicilio dell'Assicurato.

L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 250,00 per sinistro.

La prestazione potrà essere erogata 2 (due) volte per anno assicurativo.

#### **ART. 3.4.9 – SERVIZIO TAXI**

In caso di furto del veicolo, traino a seguito di sinistro, ritiro della patente e/o sequestro del motoveicolo su strada da parte delle Autorità, l'Assicurato ha diritto, prendendo contatto con la Centrale Operativa, all'invio di un taxi per raggiungere una destinazione di sua scelta e al rimborso del costo sostenuto fino



a un massimo di 50€ per evento.

#### **ART. 3.4.10 – AUTO SOSTITUTIVA**

Qualora l'Assicurato subisca il furto totale del motoveicolo o qualora il motoveicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto parziale/tentato e necessiti di un intervento di **riparazione superiore a 4 (quattro) ore di manodopera effettiva**, certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), l'Impresa metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo in sostituzione fornito di copertura assicurativa RC auto e a chilometraggio illimitato, alle seguenti condizioni:

- **per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;**
- **di cilindrata 1.200 c.c.;**

Si specifica che:

- sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del motoveicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'Assicurato.
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del motoveicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;

- Il motoveicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del motoveicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- l'Assicurato, su richiesta dell'Impresa, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del motoveicolo;

#### **3.4.11 - ESCLUSIONI**

**1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:**

- a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici avventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- d) foratura del pneumatico, blocco della serratura o dell'antifurto;
- e) smarrimento o rottura delle chiavi, errore, gelo o esaurimento del carburante se determinato da negligenza del conducente. L'esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell'indicatore visivo del livello, etc.);

- f) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
  - g) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
  - h) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
  - i) uso improprio del motoveicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
  - j) conduzione del motoveicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del motoveicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
  - k) conduzione del motoveicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
  - l) circolazione del motoveicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
  - m) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale).
- 2) L'Impresa non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Impresa.
  - 3) L'Impresa non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del motoveicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di

sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del motoveicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

- 4) L'Impresa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
- 5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.

#### **ART. 3.4.12 – IN VIAGGIO ALL'ESTERO**

Le prestazioni del Soccorso Stradale in Italia si intendono estese anche agli Stati dell'Unione Europea nonché, al territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.

In caso di ritrovamento del motoveicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del motoveicolo si verificino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.

Sono altresì previste le seguenti garanzie:

**a) Invio pezzi di ricambio**

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del motoveicolo immobilizzato all'estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo.

L'Assicurato per ritirare i pezzi di ricambio dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

L'Impresa terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell'imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio **entro il limite di euro 600,00 per sinistro.**

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

**Obblighi dell'Assicurato:**

- **fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio dell'Impresa per l'importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;**
- **comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del motoveicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;**
- **rimborsare quanto anticipato dall'Impresa al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'anticipo**

**stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.**

**La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con "mezzi eccezionali".**

In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell'Assicurato all'aeroporto o internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

**b) Rimpatrio/Abbandono legale del motoveicolo**

Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il motoveicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da richiedere e un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera ed un tempo di immobilizzo superiore a 5 giorni lavorativi, l'Impresa provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del motoveicolo stesso fino ad un'officina designata dall'Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto.

L'Impresa provvederà al rimpatrio del motoveicolo dopo aver preso contatto con il personale dell'officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso; per i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempi medi della casa costruttrice o alla fattura o documento equivalente comprovante la riparazione. La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore di manodopera, per chiusura o impossibilità dell'officina, salvo poi una verifica a posteriori dell'effettivo diritto ad usufruire del servizio da parte dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato non avesse avuto

diritto al servizio, i costi d'intervento verranno fatturati al Contraente.

La presente garanzia è prestata **entro il limite di euro 1.000,00 per evento**, comprese le eventuali spese di posteggio o custodia a dal momento della comunicazione alla Centrale Operativa.

La prestazione opera anche in caso di furto, quando il motoveicolo venga ritrovato dopo il rientro dell'Assicurato al domicilio e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.

L'impegno dell'Impresa non potrà in ogni caso superare il valore commerciale in Italia del motoveicolo dopo il sinistro.

Qualora il valore commerciale del motoveicolo a seguito del sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, l'Impresa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

L'Impresa non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del motoveicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti necessari alla demolizione entro 15 giorni.

La mancata produzione degli stessi comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

#### c) Trasferimento/Rimpatrio sanitario

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di incidente stradale, il trasporto sanitario dell'Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;

- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
- Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
- aereo sanitario ( **entro il limite di euro 10.000,00 per sinistro**);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

#### Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

#### d) Viaggio di un familiare in caso di ricovero

Qualora l'Assicurato venga ricoverato in seguito ad incidente stradale per un

periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio sindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

**Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.**

**e) Anticipo Spese di prima necessità**

*Garanzia valida ad oltre 100 km dal Comune di residenza*

Qualora l'Assicurato in viaggio, a seguito di incidente stradale abbia la necessità di un anticipo di denaro per spese di prima necessità, la Centrale Operativa metterà a disposizione l'anticipo sull'importo del sinistro in relazione alle varie situazioni:

- Esigenze imprevedibili ma documentate attinenti al Motoveicolo: Massimo Euro 3.000,00;
- Importo necessario al dissequestro della moto fino ad un massimo di Euro 3.000,00;
- Importi necessari al pagamento dell'onorario di un legale, fino ad un massimo di Euro 1.000,00, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato.

**La garanzia non è operativa se l'Assicurato non sarà in grado di fornire preventivamente adeguate garanzie.**

La somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 30 giorni dalla data di anticipo, altrimenti sulla stessa verranno conteggiati gli interessi al tasso legale in vigore.

**f) Anticipo Spese Mediche o Farmaceutiche**

*Garanzia valida ad oltre 100 km dal Comune di residenza*

In caso di Infortunio Stradale, la Centrale Operativa **anticiperà un importo massimo di Euro 1.000,00** per consentire il pagamento di spese mediche o farmaceutiche imprevedute.

L'Assicurato dovrà documentare tutte le spese documentate con gli appositi documenti.

**La garanzia non è operativa se l'Assicurato non sarà in grado di fornire preventivamente adeguate garanzie.**

La somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 30 giorni dalla data di anticipo, altrimenti sulla stessa verranno conteggiati gli interessi al tasso legale in vigore.

## **GARANZIA - INFORTUNI DEL CONDUCENTE**

### **ART. 4.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

L'Assicurazione vale per gli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato ed indicata in Polizza, chiunque e sso sia, **purché munito di regolare patente ed autorizzato dal Proprietario del veicolo**, per gli infortuni subiti durante la circolazione e la guida del veicolo stesso. La prestazione sarà prestata con il Massimale di garanzia di Euro 50.000,00 in caso di Morte o Invalidità Permanente del conducente del veicolo.

### **ART. 4.2 - ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione comprende gli infortuni subiti:

- in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche grave (colpa grave in genere) dell'Assicurato;
- in occasione di tumulti popolari, e di atti violenti che abbiano movente politico, religioso, ideologico o simili (quali ad esempio: attentati, sabotaggio, terrorismo ecc.)

- condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- in stato di malore od incoscienza.

#### **ART. 4.3 - ESCLUSIONI**

L'Assicurazione non è operante:

- a. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b. se l'utilizzo del veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti;
- c. per le persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi;
- d. per gli infortuni subiti dal conducente a causa o in stato di ubriachezza;
- e. per gli infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- f. per gli infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;
- g. per gli infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- h. per infortuni in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- i. per gli infortuni subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- j. per gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di

particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine deceleratrici, raggi X, ecc.)

- k. nel periodo di sospensione della polizza.

#### **ART. 4.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'Assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché in quello di tutti i Paesi per i quali sia eventualmente prestata, con il presente contratto, l'Assicurazione obbligatoria.

#### **ART. 4.5 - DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO**

##### **ART. 4.5.1 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve anticipare telefonicamente la denuncia e deve darne avviso scritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Fermo quanto sopra, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e della causa dell'evento e deve essere corredata da Certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori Certificati Medici. L'Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari e produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.

#### **ART. 4.5.2 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di Invalidità Permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

#### **ART. 4.5.3 - MORTE**

L'Indennizzo per il caso di morte è **dovuto se la morte stessa si verifica** - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - **entro due anni dal giorno dell'infortunio**. Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari. L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

#### **ART. 4.5.4 - INVALIDITÀ PERMANENTE**

Se l'infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. liquida, con i criteri indicati nell'art. 4.5.2 - Criteri di Indennizzabilità

- e nei seguenti commi del presente articolo, un Indennizzo calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, secondo le percentuali elencate nell'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche, con riferimento all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge. Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell'Allegato 1 di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nell'Allegato 1 di cui sopra la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

#### **ART. 4.5.5 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER IL CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE**

**Non si farà luogo ad Indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'Indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.**

#### **ART. 4.5.6 - DIRITTO ALL'INDENNIZZO**

Il diritto all'Indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e

quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'Indennizzo sia stato concordato o comunque offerto in misura determinata, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. paga agli eredi l'importo concordato ed offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

#### **ART. 4.5.7 - CONTROVERSIE SULLA NATURA E/O CONSEGUENZE DELLE LESIONI**

Le divergenze sulla natura e/o conseguenze delle lesioni, sul grado di Invalidità Permanente e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'articolo relativo possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., presso la Crédit Agricole Assicurazioni

S.p.A. stessa o presso la sede della Filiale alla quale è assegnata la Polizza. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'Indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

#### **ART. 4.5.8 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

### **GARANZIA - INCENDIO**

#### **ART. 5.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo derivanti da incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas) del veicolo stesso. **In caso di sinistro Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l'Assicurato nel limite del**

**capitale assicurato indicato in polizza.**

L'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professionale", o, ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione.

#### **ART. 5.2 ESCLUSIONI**

**La garanzia Incendio non opera nel periodo di sospensione della polizza.**

### **GARANZIA - FURTO**

#### **ART. 6.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Assicurato i danni materiali

e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato e/o tentato), nonché dalla rapina del veicolo. In caso di sinistro Crédit Agricole Assicurazioni



S.p.A. indennizza l'Assicurato nel limite del capitale indicato in polizza, **fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo riportati sempre nella scheda di polizza.**

L'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il veicolo, o le parti di esso danneggiate o sottratte, - hanno **al momento del sinistro**, in base alla quotazione riportata su "Quattroruote Professional", o, se inferiore, dal costo della loro riparazione. Resta convenuto che **lo scoperto, ed il relativo minimo, sono comunque a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarli presso altra compagnia.**

#### **ART. 6.2 - DANNI RIPORTATI DAL VEICOLO DURANTE LA CIRCOLAZIONE DOPO IL FURTO TOTALE**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e di retti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione, avvenuta dopo il furto, contro la volontà del proprietario e prima del ritrovamento del veicolo stesso, **fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie riportati nella scheda di polizza.**

#### **ART. 6.3 - VALUTAZIONE A NUOVO PER I PRIMI 12 MESI**

In caso di furto o rapina, avvenuti entro i primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, che abbiano causato la perdita totale del veicolo assicurato, secondo quanto specificato al successivo Art. 7.2, la liquidazione verrà effettuata, nei limiti del capitale indicato in polizza, sulla base del prezzo di listino del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto, **fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie riportati nella scheda di polizza.**

#### **ART. 6.4 - VALORE A NUOVO PEZZI DI RICAMBIO**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., a parziale deroga di quanto stabilito dal successivo Art. 7.2, riaccirca il valore a nuovo dei pezzi di ricambio danneggiati in caso di furto totale, con il **limite di 12 mesi** dalla data di prima immatricolazione del veicolo.

#### **ART. 6.5 - ACCESSORI DEL VEICOLO**

Le garanzie incendio e furto sono operanti per gli accessori ed i ricambi stabilmente fissati sul veicolo e costituenti la normale dotazione di serie purché ne sia comprovata l'esistenza e per gli eventuali optional, purché dichiarati in polizza (la cui presenza e valore siano altresì comprovati da fattura).

#### **ART. 6.6 - SCOPERTI O FRANCHIGIE A CARICO DELL'ASSICURATO**

In caso di sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde all'Assicurato l'ammontare del danno indennizzabile, **dedotto l'eventuale scoperto o franchigia riportati nella scheda di polizza.** Relativamente alla garanzia furto, l'assenza, la disattivazione o il mancato funzionamento, al momento del sinistro, della protezione Furto da parte del localizzatore satellitare, qualora si sia dichiarato in Polizza e abbia concorso alla determinazione del Premio, comporta la **maggiorazione della percentuale di scoperto di 10 punti percentuali**, anche se il mancato o difettoso funzionamento siano determinati dallo stazionamento del veicolo in zona non servita da tale sistema. Qualora per la garanzia furto non si sia pattuito al cuneo scoperto, nel caso precedentemente descritto, rimarrà **a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10%.**

**ART. 6.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE EX. ART. 1907 C.C)**  
 Se l'assicurazione copre soltanto una quota parte del valore del veicolo, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale

del veicolo stesso al momento del sinistro determinato in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional".

**ART. 6.8 - ESCLUSIONI**

La garanzia Furto non opera nel periodo di sospensione della polizza.

**DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO**

*Condizioni valide per le seguenti garanzie se richiamate nella scheda di Polizza: INCENDIO – FURTO*

**ART. 7.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

L'Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve denunciare telefonicamente e successivamente presentare denuncia scritta a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. entro tre giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano stati rilevati da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A...

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. Nel caso di furto, rapina, incendio, scoppio o atto doloso di terzi, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia, resa all'Autorità del luogo di accadimento del sinistro, dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

**ART. 7.2 - VALUTAZIONE DEI DANNI E NOMINA DEI PERITI**

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'ammontare dell'Indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo e delle sue parti accessorie al momento del sinistro, determinato in base alla quotazione riportata da "Quattroruote Professional". Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell'Indennizzo, valutato in base al criterio di seguito indicato, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso è facoltà di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. di subentrare nella proprietà dei residui del veicolo, corrispondendone all'Assicurato il controvalore.

Per i danni parziali si applica il degrado sulle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatiche e cinture di sicurezza stabilito secondo la seguente tabella, basata sull'età del veicolo assicurato, salvo differenti indicazioni riportate all'interno delle singole garanzie:

Motocicli	
Età del veicolo	Percentuale di deprezzamento
oltre 1 anno	10%
oltre 2 anni	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%
oltre 5 anni	50%
oltre 6 anni	60%

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo. In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in Polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile. Qualora la garanzia sia estesa all'estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia in Euro. La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistri;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate,

determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

4. procedere alla stima del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e dell'Assicurato in parti uguali.

#### **ART. 7.3 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia e definito il danno, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di acquisizione di tutta la documentazione in erente l'entità del danno e, **in caso di furto totale senza ritrovamento, sempre che l'Assicurato, a richiesta di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., abbia prodotto:**

1. certificato di proprietà e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l'annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o

- dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
2. libretto di circolazione se disponibile;
  3. la serie completa delle chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto).

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, di richiedere inoltre:

4. la procura notarile a vendere a favore della società solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo art. 7.5 "Recuperi";
5. in caso di esistenza di ipoteca e/o fermo amministrativo sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria);

L'Assicurato che esagera **dolosamente** l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, al tera

dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il pregresso di questo o, se nel caso di furto o rapina altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Per quanto riguarda la cessione del credito nella gestione del sinistro si rimanda all'art. 1.14.

#### **ART. 7.4 – RECUPERI**

**L'Assicurato è tenuto ad informare Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o parti di esso.** Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà detratto dall'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato autorizza Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. a trattenere il ricavato della vendita di quanto sia stato recuperato; se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondarie spettanti ai terzi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni di Polizza e si effettuerà il conguaglio con l'Indennizzo precedentemente pagato.

### **NORME VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE ESCLUSA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO**

#### **ART. 8 - ESCLUSIONI**

Valide per tutte le garanzie, Responsabilità Civile Auto esclusa.

Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'Indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle

verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;

- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili.

L'Assicurazione, altresì, non è operante per i Sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;

- determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti.

## GARANZIA – TUTELA LEGALE

### ART. 9.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risarcisce, **fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per evento**, il Proprietario del veicolo ovvero il locatario del veicolo in leasing, il conducente autorizzato (per le persone giuridiche il nominativo del conducente deve essere dichiarato in fase di stipula contrattuale) ed i trasportati le spese relative a:

1. azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
2. difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali se imputati non derivanti da violazione delle norme di cui agli art. 186, 187 e 189 del Nuovo Codice della Strada;
3. proposta di opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida a seguito di incidente stradale nell'ambito territoriale di applicabilità della garanzia;
4. ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fornisce inoltre assistenza legale telefonica riguardante i rischi assicurati (informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza, ed i sinistri già in essere).

### ART. 9.2 – PRESTAZIONI DI TUTELA LEGALE

Gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato per la gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo di Euro 2.500,00;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato;
- le spese del procedimento di mediazione obbligatorio per esperire e/o partecipare al procedimento stesso, qualora l'esperimento del procedimento di Mediazione sia condizione di procedibilità per l'operatività delle garanzie previste dall'art. 9.1 "Oggetto della Garanzia", ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti;

- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie per un importo massimo pari ad Euro 2.500,00 per sinistro;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.

#### **ART. 9.3 – VALIDITA' TERRITORIALE**

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei paesi facenti parte dello Spazio Economico Europeo e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione alla garanzia RCA mediante Carta Verde, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

#### **ART. 9.4 – ESCLUSIONI**

La garanzia non è prestata per le controversie:

- derivanti da fatto doloso delle persone assicurate;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate; atti di vandalismo o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo salvo quanto previsto dall'art. 9.1 "Oggetto della Garanzia", punto 3.

#### **La garanzia non opera inoltre:**

- per le controversie derivanti da incidenti stradali per i quali è prevista l'attivazione della convenzione CARD;
- quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- quando per il veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- nei casi di violazione da parte dell'assicurato delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada di cui agli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189 (in particolare l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate/comportamento in caso d'incidente);
- quando la controversia abbia per oggetto danni originati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana);
- per controversie nei confronti dell'impresa di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere. E' inoltre escluso il pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;

- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall'art. 9.1 "Oggetto della Garanzia"
- le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- il recupero crediti;
- controversie non espressamente indicate nell'art. 9.1 "Oggetto della Garanzia";
- nel periodo di sospensione della polizza.

#### **ART. 9.5 - DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO**

##### **ART. 9.5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

L'Assicurato/Contraente deve immediatamente denunciare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. Ufficio "Tutela Legale", Via Imperia, 35 - 20142 Milano, numero verde gratuito 800.088.292, e-mail [tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it](mailto:tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it), fax +39 02 88 21 83 355.

In ogni caso deve fare pervenire a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

##### **ART. 9.5.2 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

1. informare immediatamente Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. in modo completo e veritiero su tutti i

particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

#### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

##### **ART. 9.5.3 - INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

1. per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
2. per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

1. durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
2. trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 6 (sei) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

1. vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
2. indagini o rinvi a giudizio o procedimenti di responsabilità penale a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **ART. 9.5.4 - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

Ricevuto il sinistro Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., ove possibile, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni giuridiche, esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. lgs 28/10, raggiungere accordi e/o transazioni senza il preventivo benestare di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. In caso di inadempimento l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Qualora non sia possibile avvenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., o quando vi sia conflitto di interessi fra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di

una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, segnalandone il nominativo a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. Solo in questo caso, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

Qualora l'Assicurato non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Quanto sopra vale anche per la scelta del Perito di parte. In ogni caso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di



successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Crédit Agricole Assicuzioni S.p.A. rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Crédit Agricole Assicuzioni S.p.A. rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Crédit Agricole Assicuzioni S.p.A. rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Crédit Agricole Assicuzioni S.p.A. in ordine alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. Crédit Agricole Assicuzioni S.p.A. deve informare l'Assicurato del suo diritto ad avvalersi della procedura arbitrale. La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrarie.

**ART. 9.5.5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN MERITO AGLI ONORARI AI LEGALI E AI PERITI. RIMBORSI ALL'ASSICURATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLA VERTENZA**

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di Crédit Agricole Assicuzioni S.p.A..

In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Crédit Agricole Assicuzioni S.p.A., alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

**ART. 9.5.6 – RECUPERO DI SOMME**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a Crédit Agricole Assicuzioni S.p.A., gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente eventualmente sostenute.



---

**Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale Via Imperia, 35 - 20142 - Italia

Società Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.

Capitale sociale Euro 9.500.000,00 i.v.

P.Iva, Cod. Fisc. e Numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935

Impresa autorizzata con provvedimento ISV AP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS il 28/03/2008 con n. 1.00166; autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012.

[www.ca-assicurazioni.it](http://www.ca-assicurazioni.it)